



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2012/ 166067
DEL 5/7/2012

AL REGISTRO IMPRESE DI RIMINI
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere In merito al conteggio dei limiti dimensionali

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito pervenuto dal Registro Imprese di Rimini il 17/4/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 18/6/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

La soglia per il superamento del 20% dei limiti dimensionali prevista dall'art. 5 della legge n. 443/85 va determinata senza considerare l'eccedenza delle unità lavorative aggiuntive (apprendisti) che l'art. 4 prevede con la formula "il numero può essere elevato..."., bensì con riguardo al numero "standard" di dipendenti,

Ciò vale per ogni tipologia lavorativa previste dalle varie lettere dell'art. 4.

Pertanto si provvede a formulare la casistica:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: 21,60 dipendenti
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 10,8 dipendenti
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento 38,4 dipendenti
- d) per l'impresa di trasporto: 9,6 dipendenti
- e) per le imprese di costruzioni edili: 12 dipendenti

Nel raffronto col limite di legge non va applicato alcun arrotondamento ma si considera pari pari la cifra risultante dalla percentuale.

Le unità assunte oltre il limite ma entro il 20% possono essere sia apprendisti (conteggiando quelli che eccedono i surplus ammessi dall'art. 4) che dipendenti qualificati. Ciò si ricava argomentando dalla diversità di *ratio* tra l'art. 4 e l'art. 5. L'art. 4 specifica che l'innalzamento dei limiti è consentito solo con unità aggiuntive rivestenti la qualifica di apprendisti, mentre l'art. 5 nulla specifica in merito. Infatti mentre la concessione fatta dal legislatore per il tramite dell'art. 4 è ispirata dall'intento di favorire l'occupazione giovanile; l'art. 5 ha invece funzione di salvaguardare l'impresa artigiana in particolari momenti di attività produttiva che rendano necessario ampliare le maestranze.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

OGGETTO

Richiesta parere in materia di limiti dimensionali - Legge 443/1985

Lo scrivente Ufficio, in relazione alla richiesta avanzata da uno studio professionale, formula la presente richiesta di parere in merito al seguente quesito (si riporta testualmente il contenuto dello stesso):

L'Art. 4 della Legge quadro L. 443/1985 prevede:

....L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

L'Art. 5 della Legge quadro L. 443/1985 prevede:

....Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Il quesito è:

- Quando si considera il superamento del 20% dei limiti dimensionali si intende +20% di 18 unità (21,60) oppure +20% di 22 unità (26,40). Le unità si arrotondano considerando 0,50, intendo 21,60 = 22 unità o 26,40 = 26 unità?***
- Le unità che si assumono oltre i limiti dimensionali che qualifica possono avere? Devono essere tutti apprendisti o anche qualificati?***

L'ufficio Registro Imprese rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento (e.mail: registro.imprese@rn.camcom.it; tel. 0541-363820)

In attesa di un cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.S.
ATTIVITA' ECONOMICHE
(Dott. Oronzo Serio)